

CONFAPI FIRENZE

Aderente alla CONFAPI

Firenze, 13 giugno 2011

Prot. n. 76/11/RB/cv

A tutte le Aziende Associate
della Categoria **UNIONMECCANICA-CONFAPI**
LORO SEDI

Oggetto: CCNL UNIONMECCANICA 3 giugno 2010 – ELEMENTO PEREQUATIVO ANNO 2011

In allegata alla presente inviamo circolare pervenutaci da UNIONMECCANICA-CONFAPI
come da oggetto.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti.

RESP. UFFICIO SINDACALE
Dr. Roberto Bertelli



All.: c.s.

CONFAPI FIRENZE - Associazione delle Piccole e Medie Industrie di Firenze - Prato - Pistoia
via Aretina n.167/B - 50136 Firenze -
tel. 055/6266315 - fax 055/667331 - e-mail info@confapi.firenze.it
c.f. 94136010488

Circ. 0107/2011/C - AO/ao - /2011/UMC

Roma, 9 giugno 2011

CCNL UNIONMECCANICA 3 Giugno 2010

Elemento perequativo anno 2011

L'accordo di rinnovo del CCNL Unionmeccanica 3 giugno 2010 ha previsto, per l'anno 2011, l'aumento dell'importo dell'elemento perequativo (introdotto con l'accordo di rinnovo del 25 gennaio 2008) che viene fissato in 455,00 euro/anno.

Tale importo, onnicomprensivo e non incidente sul trattamento di fine rapporto, va corrisposto con la retribuzione del mese di giugno (giugno 2011), ai lavoratori in forza alla data del 1° gennaio di ogni anno (1° gennaio 2011).

Tale importo spetta a coloro i quali nell'anno precedente (1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2010) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (ad es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione) e privi di contrattazione di 2° livello con contenuti economici.

L'importo corrisposto è soggetto ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti con la retribuzione del mese di giugno ed è soggetto alla tassazione ordinaria.

L'erogazione dell'elemento perequativo non è dovuta pertanto ai lavoratori delle aziende che rientrano nelle seguenti ipotesi:

- aziende, che hanno stipulato accordi collettivi di 2° livello (aziendali o territoriali) con contenuti economici di qualunque natura (non solo quindi premi o superminimi, ma anche servizi o benefici di natura economica);
- aziende, che pur non avendo stipulato accordi collettivi, indicati al precedente punto, hanno corrisposto nel 2010 ai lavoratori in forza al 1° gennaio 2011, una retribuzione complessivamente superiore a quella prevista dal CCNL in misura pari o superiore a 455,00 euro/anno.

Ai lavoratori che invece hanno percepito trattamenti retributivi aggiuntivi a quelli previsti dal CCNL, ma in misura inferiore a 455,00 euro/anno, se in forza per tutto il 2010, spetta un importo fino a concorrenza dell'importo di 455,00 euro/anno.

Per i lavoratori assunti nel corso del 2010 occorre verificare mensilmente (considerando come mese intero anche la frazione di mese superiore a 15 giorni), il diritto alla erogazione della quota mensile del suddetto importo annuo, in funzione del trattamento retributivo aggiuntivo eventualmente percepito rispetto a quello previsto dal CCNL.